



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO
DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI
RICERCATORI DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'ORIENTALE" AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI BIENNALI
(ART. 6, COMMA 14 E 8, DELLA LEGGE 240/2010; ART. 1, COMMA 629,
DELLA LEGGE 205/2017)**

Emanato con D.R. n. 461 del 31/08/2021 – prot. n. 62534 (affisso all'Albo prot. n. 62642 Rep. n.276 del 01.09.2021);

Modificato con D.R. n. 778 del 26/08/2026 – prot. N. 49954 (affisso all'Albo prot. n. 49963 Rep. n.529 del 26.08.2026).

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Avvio e modalità di svolgimento della procedura di valutazione	pag. 3
Art. 3 – Bando. Requisiti utili ai fini dell'attribuzione della classe e loro riduzioni	pag. 3
Art. 4 – Requisiti relativi alla didattica	pag. 4
Art. 5 – Requisiti relativi alla ricerca	pag. 4
Art. 6 – Requisiti relativi all'attività gestionale	pag. 4
Art. 7 – Commissione di valutazione e modalità di verifica	pag. 5
Art. 8 – Accertamento della regolarità degli atti, comunicazione e attribuzione della classe biennale	pag. 5
Art. 9 – Reclami	pag. 5
Art. 10 – Norme transitorie	pag. 5

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 e 8, della Legge 30/12/2010 n.240 nonché dell'art. 1, comma 629, della Legge n.205/2017 e s.m.i., le modalità per la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", d'ora in avanti denominati "professori" e "ricercatori", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, per l'attribuzione della "classe stipendiale biennale" nonché per promuovere il miglioramento della performance dell'Ateneo.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano:
 - a) ai professori chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30/12/2010 n.240 al compimento del biennio di effettivo servizio e ad ogni successivo biennio;
 - b) ai professori ed ai ricercatori di ruolo in servizio al compimento del biennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione della classe triennale di cui al sistema retributivo previgente.
3. Nel presente Regolamento, le cariche, le qualifiche, le professioni e i titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 Avvio e modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori di ruolo che abbiano maturato il requisito di anzianità utile per ottenere l'attribuzione della classe stipendiale biennale (d'ora in avanti "classe").
2. La valutazione è di norma semestrale.
3. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo del Decreto Rettorale di avvio della procedura e dell'elenco allegato - che ne costituisce parte integrante e sostanziale - dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe. Un avviso di apertura della procedura è inviato ai soggetti interessati, contestualmente alla pubblicazione degli elenchi sul sito di Ateneo.
4. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i due anni di anzianità devono presentare domanda, tramite flusso telematico, secondo le modalità indicate nel Decreto Rettorale di avvio della procedura. L'istanza telematica di attribuzione della classe contiene le informazioni sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente, e va compilata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di avvio della procedura. La verifica del possesso dei requisiti indicati negli articoli successivi viene effettuata sulla base dei dati importati dai sistemi informativi di Ateneo. Per le attività didattiche e gestionali si fa riferimento al biennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio solare precedente. Ai fini della valutazione dell'impegno relativo all'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo IRIS di Ateneo alla data della presentazione della relazione biennale sulle attività svolte.
5. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo o negativo ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010. In caso di valutazione positiva, la nuova classe stipendiale si intende attribuita a far data dal giorno immediatamente successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di cui al comma 1. Gli oneri per l'attribuzione delle classi stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione della classe stipendiale. Il periodo utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito dal biennio che precede la data della nuova richiesta. Se la nuova valutazione risulta positiva, la nuova classe stipendiale si intende attribuita a far data dall'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di cui al comma 1. Gli scatti di classe biennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art.9 della Legge 240/2010.
6. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione della classe, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di verifica. In tal caso il periodo oggetto di valutazione rimane immutato. La mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive è equiparata a valutazione negativa ai sensi del precedente punto 5.
7. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare o di violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico durante il periodo utile ai fini della maturazione della classe, l'istanza non potrà essere presentata. Solo dopo che sia decorso un ulteriore biennio, il docente potrà avanzare richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione della classe. In tal caso, il periodo utile sarà costituito dal biennio che precede la data di tale ultima richiesta.

Art. 3 Bando - Requisiti utili ai fini dell'attribuzione della classe e loro riduzioni

1. Sono oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale le attività didattiche di cui all'art. 6 del "Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori dell'Università di Napoli l'Orientale" comma 1 emanato con D.R. n. 334 del 7.4.2025, la produzione scientifica e le attività gestionali

effettivamente svolte. Conseguono il diritto all'attribuzione della classe coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti (didattica; produzione scientifica; attività gestionali).

2. Ciascuno dei già menzionati ambiti è preso in considerazione dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art.7.
3. Nei casi in cui il biennio di servizio utile alla maturazione della classe sia stato svolto anche in Atenei diversi dall'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, la Commissione effettua la valutazione secondo i criteri di cui al presente articolo prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.
4. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione dell'aspettativa di cui al successivo comma 5. il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.
5. I periodi di aspettativa per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell'art. 10 della L. n.311/1958, degli art. 12 e 17 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 delle Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la valutazione di cui al precedente art.2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
6. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 151/2001 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
7. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 4 e 6, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.
8. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 4 superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione della classe al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.
9. Per incarichi gestionali di particolare impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la Commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Art. 4 Requisiti relativi alla didattica

1. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in cui si è maturata lo scatto, il docente ha assolto ai compiti didattici affidati dai Dipartimenti e li ha rendicontati nei registri delle proprie attività o secondo le modalità previste dall'Ateneo. I professori e ricercatori devono: aver inserito, nei termini previsti dai regolamenti didattici, il programma dei corsi di cui sono titolari nella sezione didattica del sito web personale e l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale.
2. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

Art.5 Requisiti relativi alla ricerca

1. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva nel caso in cui, nei due anni solari precedenti quello nel quale è maturato lo scatto, il docente abbia realizzato due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito della VQR di cui al bando ANVUR più recente e l'abbia caricato sul catalogo IRIS di Ateneo, oppure:
 - una sola pubblicazione se nel biennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;
 - una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
 - una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici.L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.
2. In relazione al numero di pubblicazioni prodotte dal personale titolare, per almeno 12 mesi anche non continuativi nel biennio, di cariche direttive così come identificate al successivo articolo 6 (Requisiti relativi all'attività gestionale) comma 2, si applicano le riduzioni previste nell'ambito del bando VQR più recente.

Art.6 Requisiti relativi all'attività gestionale

1. La valutazione dell'attività gestionale è considerata positiva per coloro che hanno rivestito per almeno metà del biennio le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di corso di studio, Coordinatore di scuola dottorale, Delegato del Rettore o dei Direttori di Dipartimento, Membro della commissione paritetica, del Presidio di qualità e del Nucleo di Valutazione. Al di fuori dei casi di cui al precedente periodo è considerata positiva per coloro che hanno partecipato nel biennio ad almeno il 70% delle sedute dei consigli di Dipartimento nei quali l'assenza non sia stata giustificata da motivi istituzionali o di malattia o maternità debitamente documentati.
2. La valutazione delle attività gestionali è effettuata sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione.

Art.7 Commissione di valutazione e modalità di verifica

1. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.3 è realizzato da una apposita Commissione composta da tre membri scelti tra professori ordinari, professori associati e ricercatori, su indicazione dei Direttori di dipartimento, uno per Dipartimento, e nominati dal Rettore. La Commissione sarà supportata da una Unità di personale afferente all'Ufficio servizi al personale docente e ricercatore".

La Commissione dura in carica un anno, non è rinnovabile e non possono farne parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo.

2. Ai componenti si applica il regime delle incompatibilità previste per i concorsi pubblici.
3. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. All'atto della prima riunione, la Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il segretario.
4. La Commissione effettua l'accertamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali previste dal presente Regolamento, sulla base dei dati importati dai sistemi informativi di Ateneo recepiti nell'istanza telematica, delle ulteriori dichiarazioni prodotte dall'interessato e dei dati acquisiti dai Dipartimenti relativi alle partecipazioni alle sedute dei consigli di Dipartimento.
5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione della classe stipendiale, motivando l'eventuale giudizio negativo, redigendo apposito verbale, che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione per gli atti conseguenti.
6. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 8 Accertamento della regolarità degli atti, comunicazione e attribuzione della classe biennale

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, con proprio decreto accerta la regolarità formale degli atti della Commissione e dispone l'attribuzione della classe stipendiale.
2. Il Decreto di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco anonimizzato di coloro che hanno presentato istanza e conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art.9 Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il Decreto di accertamento della regolarità formale degli atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati, da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione di valutazione.

Art.10 Norme transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentarie interne.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.